

NORME TRANSITORIE DI COORDINAMENTO E ABROGAZIONI (© art. 224 ÷ 229)

- ❖ **1° aprile 2023 entrata in vigore del Codice**
- ❖ **1° luglio 2023** (rif. articolo 229) data in cui **diventa efficace** il nuovo codice e viene abrogato il D. Lgs. n. 50/2016 (rif. articolo 226) ad eccezione di alcuni articoli che saranno abrogati dal 31 dicembre 2023.
- ❖ Fino al **31 dicembre 2023** la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli avvisi e i bandi seguirà le attuali modalità, compreso il rimborso da parte dell'aggiudicatario delle spese di pubblicazione, mentre dal **1° gennaio 2024**, diventando operativa la digitalizzazione del processo di appalto anche la parte della pubblicità degli appalti sarà assolta digitalmente.

Pertanto:

D.lgs. n.50/2016 in vigore fino al 31 dicembre 2023	dal 1° gennaio 2024 , acquisteranno efficacia gli articoli del D. Lgs 36/2023
<ul style="list-style-type: none"> • art. 70 – avvisi di pre-informazione; • art. 72 – redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi; • art. 73 – pubblicazione a livello nazionale (compreso il decreto MIT, attuativo dell'art.73); • art. 127, comma 2 – pubblicità e avviso periodico indicativo; • art. 129, comma 4 – bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati. 	<ul style="list-style-type: none"> • art. 27 – pubblicità legale degli atti; • art. 81 – avvisi di pre-informazione; • art. 83 – bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione; • art. 84 – pubblicazione a livello europeo; • art. 85 – pubblicazione a livello nazionale.

- ❖ Per lo svolgimento delle attività relative:
 - a) alla redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
 - b) alla trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure di cui alla lettera a);
 - c) all'accesso alla documentazione di gara;
 - d) alla presentazione del documento di gara unico europeo;
 - e) alla presentazione delle offerte;
 - f) all'apertura e la conservazione del fascicolo di gara;
 - g) al controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • art. 21, comma 7 - programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici; • art. 29 – principi in materia di trasparenza; • art. 40 – obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione; • art. 41 comma 2-bis – misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza; • art. 44 – digitalizzazione delle procedure; • art. 52 – regole applicabili alle comunicazioni; • art. 53 – accesso agli atti e riservatezza; • art. 58 – procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione; • art. 74 – disponibilità elettronica dei documenti di gara; • art. 81 – documentazione di gara; • art. 85 – documento di gara unico europeo; • art. 105, comma 7 – subappalto (deposito del contratto di subappalto presso la SA da parte dell'affidatario); • art. 111, comma 2-bis – controllo tecnico, contabile e amministrativo (metodologie e strumentazioni elettroniche per collegamento a banca dati ANAC); • articolo 213, commi 8, 9 e 10 – autorità Nazionale Anticorruzione (Gestione da parte dell'ANAC della banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici); • articolo 214, comma 6 – ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione (abilitazione da parte del MIT di commissari straordinari nel caso di inadempienza dei soggetti competenti). | <ul style="list-style-type: none"> • art. 19 – principi e diritti digitali; • art. 20 – principi in materia di trasparenza; • art. 21 – ciclo di vita digitale dei contratti pubblici; • art. 22 – ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement); • art. 23 – banca dati nazionale dei contratti pubblici; • art. 24 – fascicolo virtuale dell'operatore economico; • art. 25 – piattaforme di approvvigionamento digitale; • art. 26 – regole tecniche; • art. 27 – pubblicità legale degli atti; • art. 28 – trasparenza dei contratti pubblici; • art. 29 – regole applicabili alle comunicazioni; • art. 30 – uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici; • art. 31 – anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti; • art. 35 – accesso agli atti e riservatezza; • art. 36 – norme procedurali e processuali in tema di accesso; • art. 37, comma 4 – programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi; • art. 81 – avvisi di preinformazione; • art. 83 – bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione; • art. 84 – pubblicazione a livello europeo; • art. 85 – pubblicazione a livello nazionale; • art. 99 – verifica del possesso dei requisiti; • art. 106, comma 3, ultimo periodo, – garanzie per la partecipazione alla procedura → firma digitale sulla garanzia fideiussoria; • art. 115, comma 5 – controllo tecnico contabile e amministrativo - relativamente all'interoperatività delle piattaforme digitali al fine del controllo; • art. 119, comma 5 – subappalto “a cascata” – relativamente alle verifiche delle dichiarazioni da parte della stazione appaltante; • art. 224, comma 6 – disposizioni ulteriori |
|--|--|

ABROGAZIONI DEL D. LGS. 36/2023 (riferito all'art.226)

Dal 1° luglio 2023 il D. Lgs. 50/2016 è abrogato.

Dal 1° luglio 2023 le disposizioni del D. Lgs 50/2016 continueranno ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso.

Per **procedimenti in corso** si intendono:

- a. le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;
- b. in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;
- c. per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia;
- d. per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 225, **sono abrogati dal 1° luglio 2023:**

- a. il regio decreto 3 maggio 1923, n. 1612;
- b. l'articolo 11, comma 5, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
- c. il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204;
- d. l'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- e. il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122;
- f. il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 22 agosto 2017, n. 154;
- g. il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 12 ottobre 2022.

Dal **1° gennaio 2024 è abrogato** il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 25 gennaio 2017.

Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.